

Tribunale di Lecce, Sezione del Lavoro, composto dai magistrati:

dr- Mario Fiorella, presidente relatore

dr. Caterina Mainolfi giudice

dr. Francesco Buffa giudice

sulla riserva che precede, rileva quanto segue.

Con ricorso del 3.12.2005 Nicoli Pasquale proponeva reclamo avverso l'ordinanza dei 16-12.2005 con la quale il giudice del lavoro di Lecce aveva rigettato il ricorso diretto ad ottenere, in via di urgenza, la reintegrazione nelle funzioni di segretario comunale del comune di Matino; lamentava che il primo giudice avesse negato la tutela richieste malgrado l'esistenza dei presupposti per raccoglimento -del ricorso- Si costituiva il comune di Matino e chiedeva il rigetto del reclamo. Mentre l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ne chiedeva l'accoglimento.

Prima di esaminare il merito del reclamo, occorre affrontare talune questioni pregiudiziali e preliminari.

Il Comune ripropone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché la domanda cautelare di Nicoli attiene alla impugnazione del provvedimento n.43 del 21-9.2005 con il quale il consiglio comunale ha deliberato il convenzionamento col comune di Diso per quanto attiene il servizio di segreteria, atto amministrativo di macrorrganizzazione. In proposito si fanno proprie le argomentazioni con le quali il primo giudice ha già respinto l'eccezione. Invero, la giurisprudenza, delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha costantemente rilevato come per i segretari comunali e provinciali, legati da rapporto d'i dipendenza con l'Agenzia e da rapporto organico con l'ente territoriale, non valga una doppia giurisdizione secondo il tipo di rapporto preso in considerazione, bensì esclusivamente la giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della qualità di pubblico dipendente dei segretari stessi. Questo vale anche nei casi di revoca dell'incarico in quanto, nel quadro dell'avvenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, cui si correla la devoluzione delle correlative

controversie alla giurisdizione ordinaria, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici sono assunte, ex art.4, comma 2, d-lgs. n-29 del 1993, dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro non diversamente dalle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, (cass. S-U- 26.6.2003 n.10207)

Quanto alla reiterazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune poiché sarebbe il comportamento dell'Agenzia/ che non ha riscritto Nicoli tra i segretari in disponibilità, la causa della mancata retribuzione, si ribadisce che non è questa l'oggetto della controversia bensì la revoca dell'incarico.

Infine il comune avanza l'eccezione di improcedibilità dell'azione cautelare per pretermissione del controinteressato litisconsorte necessario quale sarebbe il segretario Ferrari che ha assunto anche il rapporto con il comune stesso in aggiunta a quello col comune di Diso- Si osserva che la figura giuridica del controinteressato non. è propria, della giurisdizione ordinaria ma soltanto di quella amministrativa in cui il terzo può avere un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato. Nel caso in esame per come anticipato in relazione alla eccezione del difetto di giurisdizione, siamo in presenza non già di una impugnativa di un atto amministrativo, se pure ai fini della sua disapplicazione quale atto presupposto, bensì di una richiesta di tutela di un diritto soggettivo che si assume direttamente leso da un atto di gestione del rapporto, assunto con i poteri dell'imprenditore privato.

Ne l'eccezione vale sotto il profilo della integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario in base alle regole del processo civile- E' noto, infatti, che la nozione di controinteressato, che guarda all'idoneità della pronuncia di giudiziale ad incidere in senso negativo sull'interesse di altro soggetto, non coincide, secondo i canoni del processo civile, con quella di litisconsorte necessario ex art. 102 c-p.c-,che presuppone, piuttosto, un collegamento genetico tra le posizioni soggettive stretto a tal punto che una pronuncia emessa senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati è "inutiliter data", ossia inidonea a produrre un qualsivoglia accertamento spendibile nell'ordinamento. Nel caso in esame tale

situazione non esiste e, in ogni caso, il Ferrari, se vedrà pregiudicato un proprio diritto soggettivo, potrà farlo valere intervenendo nell'eventuale giudizio di merito ovvero autonomamente-

Nel merito, il reclamo è fondato. Il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di reintegra di Nicoli in quanto per il segretario comunale, in ragione della natura di rapporto organico e non di lavoro subordinato con l'ente territoriale, del vincolo fiduciario con il capo dell'amministrazione per il ruolo di garanzia espletato con svolgimento anche di attività dirigenziale o di alta esecuzione, nonché della temporaneità dell'incarico, non è prevista la tutela reale in caso di illegittima cessazione prima del tempo del rapporto stesso. In proposito si osserva che se è pacifico che la giurisprudenza prevalente esclude la tutela reale in caso di licenziamento del dirigente, nel caso in esame non si tratta di un licenziamento di un dipendente, bensì della revoca di quel rapporto organico che lega il segretario all'ente locale cui si faceva in precedenza menzione e delle relative conseguenze qualora tale revoca sia illegittima; pertanto, non sembra che vi siano motivi per bloccare pregiudizialmente l'esame della domanda cautelare dichiarandola inammissibile per carenza di tutela reale -Deve verificarsi, innanzitutto, la legittimità della revoca dell'incarico da segretario comunale di Nicoli; l'illegittimità appare evidente alla luce delle disposizioni applicabili sia sotto l'aspetto cronologico sia della motivazione. L'art-17, comma 70. 1,127/1997 e l'art.99 d-lgs.267/2000 prevedono che il segretario comunale o provinciale possano essere nominati non prima dei 60 giorni e non oltre 120 giorni dall'insediamento del sindaco o del presidente della provincia e che l'incarico ha la durata pari a quella del mandato dell'autorità che lo ha nominato e cessa automaticamente con il cessare del mandato stesso, Il successivo comma 71 dell'art.17 e l'art-100 del d.lgs.267, in deroga alla normale durata de1l'incarico, prevedono la possibilità di revoca, con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, esclusivamente per violazione da parte del segretario dei doveri d'ufficio. Nessun'altra ipotesi di revoca, a tutela di evidenti ragioni di autonomia e indipendenza della

funzione del segretario, è prevista al di fuori di quest'ipotesi se non la recondibilità incondizionata nei limiti temporali sopra indicati- Pertanto, la facoltà per i comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria può trovare applicazione soltanto nei limiti in cui il segretario sia stato legittimamente revocato ovvero nei limiti temporali previsti per nomina di un nuovo segretario Venendo al problema relativo alle conseguenze della illegittimità della revoca, operata dal comune di Matino nei confronti di Nicoli, si osserva che sussistono sufficienti motivi per ritenere che sia possibile disporre la reintegrazione specifica nel incarico», così come ritenuto in situazioni assimilabili da altri giudici di merito (Trib. Vogherà, 15,1-2004 in D-L. 2004,98) . Invero, la previsione per legge dei casi tassativi in cui il sindaco può recedere dall'incarico, con esclusione della libera recondibilità se non in limiti temporali sopra indicati crea un vero e proprio regime legale di stabilità reale quale garanzia non soltanto della posizione individuale del segretario ma soprattutto del ruolo istituzionale rivestito.

Sussiste il periculum in mora per la dequalificazione conseguente alla inattività soprattutto in considerazione della mancata riscrizione del Nicoli tra i segretari a disposizione da parte del l'Agenzia.

Pertanto, accogliendo il reclamo,, deve ordinarsi al comune di Matino di reintegrare in via provvisoria il Nicoli nell'incarico di segretario comunale di quel comune Spese al definitivo.

p.q.m. accoglie il reclamo e,per l'effetto, ordina al comune di Matino di reintegrare in via provvisoria Nicoli Pasquale nell'incarico di segretario comunale; spese al definitivo

Lecce 16.2.2006

Il Presidente della Sezione del Lavoro

Dott. Mario Fiorella